

In ordine alla mancata dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.

Secondo giurisprudenza consolidata, la pretesa risarcitoria relativa al danno da ritardo “*va pienamente ricondotta allo schema generale dell'art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell'onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell'illecito, con l'avvertenza inoltre che, nell'azione di responsabilità per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall'art. 2697, primo comma, c.c., opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell'azione di annullamento (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011, n. 2675; sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406; sez. V, 13 gennaio 2014, n. 63; sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675; sez. V, 25 marzo 2016, n. 1239; sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5497)*” (Cons. Stato, Sez. Quarta, 9 febbraio 2017, n. 563).

Anche la Prima Sezione del Tar Puglia - Bari ha avuto modo di affermare, con la decisione n. 543/2016, che: “*Sul tema dei presupposti della più volte menzionata azione risarcitoria, si è di recente espressa la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, evidenziando che l'ingiustizia e la sussistenza stessa del danno da ritardo della P.A. non possono, in linea di principio, presumersi iuris tantum, in meccanica ed esclusiva relazione al ritardo nell'adozione del provvedimento amministrativo favorevole, ma il danneggiato deve, ex art. 2697 c.c., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda.*

In particolare, occorre verificare la sussistenza sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante): in sostanza, il mero “superamento” del termine fissato ex lege o per via regolamentare alla conclusione del procedimento costituisce indice oggettivo, ma non integra “piena prova del danno” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sentenza 25 marzo 2016 n. 1239)”.

Di recente, anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 7 del 23 aprile 2021, ha ribadito che *"la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimento sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di **responsabilità da fatto illecito aquiliano** e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ. –da ritenere espressione di un principio generale dell'ordinamento- i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 cod. civ."*.

In sostanza, la consolidata giurisprudenza ritiene che, sia nel caso di risarcimento del danno da ritardo che da provvedimento o comportamento illegittimo della p.a., trovi applicazione l'art. 2043 c.c.: dunque, **grava sulla parte ricorrente il preciso onere di illustrare ed adeguatamente comprovare la sussistenza di ogni singolo elemento costitutivo dell'invocata fattispecie risarcitoria.**

Maggio 2021